



**Repubblica Italiana**  
**In Nome del Popolo Italiano**  
**Tribunale Ordinario di Catanzaro**  
**Sezione Specializzata Imprese**

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Concetta Belcastro, Presidente,

dott.ssa Song Damiani, Giudice,

dott.ssa Francesca Rinaldi, Giudice estensore,

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2025 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 posta in deliberazione all'udienza del 07/02/2023, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche e vertente tra

**Conclusioni delle parti:** come da “note di trattazione scritta” depositate

**ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, Pasqualino, Filomena e

Flavia hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la Linea s.r.l., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, A) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità della deliberazione presa con il verbale di assemblea del 29.6.2017 e dell'1.9.2017 dalla società convenuta; della deliberazione presa con il verbale dell'amministratore unico del 2.9.2017; della deliberazione presa con il verbale di assemblea del 14.07.2018, e di ogni atto conseguente e successivo per tutti i motivi meglio indicati in premessa. B) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.”*



Si è costituita la Linea S.r.l. in liquidazione rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio oltre accessori di legge”*.

La causa è stata istruita solo mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all’udienza del 7.02.2023, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da “note di trattazione scritta” depositate e la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche. All’esito, udito il Giudice relatore, la causa è stata decisa nella odierna camera di consiglio.

-----

Le odierne parti attrici hanno agito in giudizio impugnando le seguenti delibere assembleari della società Linea s.r.l. in liquidazione: 1) delibera del 29.6.2017 con la quale l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio del 2016; 2) delibera dell’1.9.2017 nella quale l’assemblea, preso atto della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, decide di non voler procedere alla ricostituzione del capitale sociale e rileva l’insussistenza dei presupposti per liquidare la quota dei soci receduti Filomena, Flavia ed Pasqualino; 3) delibera del 14.07.2018 con la quale l’assemblea ha nominato il liquidatore della società. Gli attori hanno, altresì, impugnato l’atto del 2.9.2017 - iscritto, successivamente, nel registro delle imprese in data 21.02.2018 - con il quale l’amministratore unico ha accertato il verificarsi della causa di scioglimento obbligatorio della Linea s.r.l..

Come motivi di impugnazione delle predette delibere gli attori hanno allegato la nullità delle delibere ex art. 2479 *ter* c.p.c. per omessa convocazione dei soci i quali non furono convocati per partecipare alle assemblee della Linea s.r.l. del 29.6.2017, del 1.9.2017 e del 14.07.2018 e la nullità della *“delibera di scioglimento della società”* (trattasi a ben vedere dell’atto del 2.9.2017 - iscritto, successivamente, nel registro delle imprese in data 21.02.2018 - con il quale l’amministratore unico ha accertato il verificarsi della causa di scioglimento obbligatorio della Linea s.r.l.) *“poiché la stessa è stata assunta contra legem asserendo l’assenza di riserve utili, ma dal bilancio per il 2016 (depositato) risultano “altre riserve” per euro 636.607,00 (anche se non sono specificate come dovrebbero le fattispecie di composizione di dette altre riserve) le quali dovevano essere utilizzate prima del capitale sociale per coprire eventuali perdite”*.

A fondamento dell’impugnazione gli attori hanno allegato di aver esercitato il proprio diritto di recesso dalla società con preavviso di 180 giorni - in data 13.03.2017, mediante lettera



raccomandata regolarmente inoltrata alla società – ai sensi dell’art. 2473, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale, “*nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni*”.

Secondo la prospettazione attorea i sig.ri Filomena, Flavia ed Pasqualino, benchè avessero comunicato il preavviso di recesso, avevano il diritto d’essere convocati a partecipare alle assemblee e, pertanto, le relative delibere sono invalide per difetto assoluto di informazione dei soci.

La tesi sostenuta dagli attori si fonda, da un lato, sul disposto dell’art. 2473, ultimo comma, c.c., ai sensi del quale il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se è deliberato lo scioglimento della società. Gli attori sostengono, infatti, che lo scioglimento della società avrebbe privato di efficacia il recesso esercitato, consentendo, quindi, ai soci receduti di impugnare le delibere assunte dalla società Linea s.r.l..

Dall’altro lato gli attori sostengono che, a seguito della comunicazione del recesso, i soci receduti, nei successivi 180 giorni dall’inoltro della raccomandata, conservavano la propria qualità di soci con conseguente diritto di partecipazione e voto nelle assemblee e, pertanto, essi dovevano essere convocati a partecipare alle assemblee dei soci tenutesi nei successivi 180 giorni dalla comunicazione del recesso, atteso che, durante quel lasso di tempo, la propria quota non era stata liquidata dalla società.

La società convenuta non ha contestato la validità e l’efficacia del recesso esercitato dai soci attori ma ha eccepito il difetto di legittimazione ad impugnare le predette delibere in capo agli attori in quanto, dal momento in cui la società aveva ricevuto la comunicazione di recesso, era mutata la posizione dei soci receduti i quali avevano perso definitivamente la propria qualità di soci ed erano divenuti meri titolari del diritto alla liquidazione delle quote per le quali avevano esercitato il recesso.

La decisione della controversia presuppone, dunque, l’accertamento della legittimazione ad impugnare in capo ai soci receduti odierne parti attrice.

Più in particolare, avendo gli attori, eccepito la nullità delle delibere assembleari ex art. 2479 ter c.c., per difetto di convocazione occorre verificare la sussistenza del diritto a partecipare alle assemblee in capo ai soci che hanno esercitato il recesso, nel corso dei 180 giorni pari al preavviso, decorrenti dalla comunicazione di recesso *ad nutum* inoltrata alla società.

### **Gli effetti sul recesso dello scioglimento della società**

Avendo gli attori eccepito l’inefficacia del recesso in ragione dell’intervenuto scioglimento della società occorre analizzare, in primo luogo, gli effetti sul recesso dello scioglimento della



società, verificatosi con l'iscrizione del registro delle imprese dell'atto del 2.9.2017 con il quale l'amministratore unico ha accertato il verificarsi della causa di scioglimento obbligatorio della società rappresentato dalla riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2473, ultimo comma, c.c., il recesso del socio dalla s.r.l. non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Si tratta dello stesso principio previsto per le società per azioni, per le quali l'art. 2437 *bis*, ultimo comma, c.c. dispone che il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La regola nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata è la stessa: la società può reagire al recesso revocando la delibera che lo legittima o sciogliendo e mettendo in liquidazione la società; con la precisazione che, nelle società per azioni, tale facoltà è ristretta nel termine di 90 giorni, mentre, nelle società a responsabilità limitata, manca la previsione di un esplicito limite temporale.

Stante il disposto delle norme su richiamate può, quindi, osservarsi che il sistema normativo non assicura al socio che esercita il recesso il conseguimento del risultato atteso, dal momento che durante l'*iter* che dovrebbe renderne effettiva l'uscita dalla società possono sopravvenire alcuni eventi che incidono sull'efficacia della dichiarazione, quali, in primo luogo, lo scioglimento della società.

Secondo la dottrina la *ratio* alla base della richiamata regola che priva di efficacia il recesso in caso di revoca della delibera ed in caso di scioglimento della società consiste nell'esigenza di garantire uno *ius poenitendi* alla società. Si tratta, infatti, di un eccezionale *favor* per i soci di maggioranza i quali possono «sterilizzare» il diritto dei soci di minoranza sulla base di una analisi dei costi e benefici o attraverso la revoca della delibera e, quindi, la prosecuzione dell'attività sociale, che evita l'esborso conseguente alla liquidazione del recedente, oppure attraverso lo scioglimento della società, che pone tutti i soci, e non solo il recedente, in condizione di essere liquidati.

A seguito dello scioglimento, il socio receduto perde il diritto di conseguire il valore della propria quota, conservando solo, al pari di ogni altro socio ed in conformità con la disciplina della liquidazione, il diritto di partecipare alla distribuzione del residuo attivo in misura proporzionale alla propria partecipazione. Si afferma, infatti, in dottrina, che lo scioglimento trasforma “il diritto del socio receduto alla liquidazione separata della quota in diritto alla quota di liquidazione”.



A causa dello stretto legame con il recesso, lo scioglimento ex art. 2437 *bis* e 2473, ultimo comma, c.c. viene descritto come scioglimento «qualificato», configurandosi, per l'appunto, quale esercizio del diritto di ripensamento della maggioranza oppure quale alternativa, ora voluta (art. 2437 quater, comma 6) ora ex lege (art. 2437 quater, comma 7), della mancanza dei presupposti patrimoniali (e finanziari) per il rimborso del socio recedente.

Discorso a parte, tuttavia, viene fatto in dottrina in relazione allo scioglimento che intervenga a seguito del recesso, ma – come avvenuto nel caso di specie in quanto lo scioglimento si è verificato per riduzione del capitale sociale al sotto del minimo legale per perdite preesistenti al recesso e non connesse alla domanda di liquidazione delle quote dei soci receduti - senza esserne la diretta conseguenza. Si osserva, infatti, che, laddove il recesso non è l'antecedente causale dello scioglimento, esso, in sostanza, rappresenta un mero fatto, anteriore allo scioglimento, ma rispetto al quale non si pone in rapporto qualificato: sicchè, sopravvenuto l'uno, si pone il problema di capire quale sia la sorte dell'altro.

Al riguardo, in dottrina, sono state affermate tre diverse tesi. Secondo un indirizzo lo scioglimento non influisce sul recesso, che prosegue il proprio *iter*; secondo altri, il socio conserverebbe il diritto alla liquidazione del valore reale della propria quota, ma dovrebbe attendere l'esito della liquidazione, in quanto postergato rispetto agli altri creditori sociali ed infine, secondo un ultimo orientamento, il recesso perde efficacia anche in caso di recesso che non sia espressione del diritto di ripensamento della maggioranza.

Ritiene il collegio di dover aderire all'interpretazione dottrinale per la quale recesso, ove già esercitato - se ancora non si è proceduto alla liquidazione della quota del socio receduto - venga meno, ex art. 2473, ultimo comma, c.c., a seguito del sopravvenuto scioglimento della società anche nell'ipotesi in cui lo scioglimento non rappresenti una diretta conseguenza del recesso e si verifichi, come nel caso di specie, per riduzione del capitale sociale per perdite al sotto del minimo legale.

E ciò perché, a parere del Tribunale, la formulazione letterale del disposto dell'art. 2473 c.c., ultimo comma, come l'omologo art. 2437 *bis* c.c., non consente di distinguere in relazione all'efficacia del recesso fra le ipotesi di c.d. recesso qualificato e le altre ipotesi di recesso.

A seguito dello scioglimento – anche nel caso in cui esso non rappresenti diretta conseguenza del recesso – il socio receduto, pertanto, non avrà diritto a vedersi rimborsato il valore della quota di partecipazione, ma sarà coinvolto nella procedura di liquidazione della società al pari degli altri soci.

Stanti tali considerazioni, procedendo, quindi, con l'esame del caso concreto, ritiene il Tribunale di dover sottoporre a ripensamento quanto affermato da questo Collegio nella sentenza n.



1730/2021 pubbl. il 25/11/2021 nell'ambito del procedimento recante n. 5150/2018 rg. pendente fra le stesse parti del presente giudizio laddove si è affermato che *“la delibera di scioglimento della società, trascritta nel Registro delle imprese in data 21.02.2018, ha in ogni caso fatto venir meno l'efficacia del recesso comunicato dai convenuti”*.

Deve, invero, essere disatteso l'assunto della difesa dell'odierna parte attrice secondo la quale i soci receduti sarebbero legittimati ad impugnare le delibere summenzionate in quanto *“ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473, ultimo comma, c.c. il recesso ha perso efficacia per opera della delibera di scioglimento della società”*.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa attorea, infatti, nel caso di specie, l'effetto dello scioglimento - verificatosi con l'iscrizione in data 21.02.2018 nel registro delle imprese l'atto del 2.09.2017 con il quale l'amministratore unico della Linea s.r.l. ha accertato la sussistenza della causa di scioglimento obbligatorio della società - è intervenuto oltre il termine di 90 giorni dal recesso e, pertanto, alcuna influenza può avere sull'efficacia del recesso validamente esercitato dai soci con la comunicazione del 13.03.2017.

Sul punto è, dunque, opportuno compiere alcune precisazioni, sia per quanto riguarda il momento di efficacia dell'accertamento dello scioglimento, sia per quanto riguarda il termine entro il quale lo scioglimento ha effetti sul recesso.

Per quanto riguarda il primo aspetto, nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che l'atto del 2.09.2017 con il quale l'amministratore unico della Linea s.r.l. ha accertato la sussistenza della causa di scioglimento obbligatorio della società stante la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è stato iscritta nel registro delle imprese in data 21.02.2018, solo a seguito del provvedimento del giudice del registro del Tribunale di Cosenza il quale ha annullato il rifiuto all'iscrizione del conservatore ordinando a quest'ultimo l'iscrizione nel registro della dichiarazione dell'amministratore unico del 2.09.2017 che ha accertato la causa di scioglimento della società.

Come noto gli effetti dello scioglimento si determinano, ai sensi del terzo comma dell'art. 2484 c.c., nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa.

Pertanto, nel caso, come quello di specie, di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. la relativa causa di scioglimento opera soltanto dopo l'adempimento pubblicitario rappresentato dall'iscrizione nel registro dell'imprese del relativo atto di accertamento dell'amministratore.



Invero, una delle più rilevanti novità introdotte dalla riforma societaria del 2003 è rappresentata dalla richiamata previsione (art. 2484, comma 3, c.c.) per la quale gli effetti dello scioglimento si producono, non dal momento in cui si verifica l'evento dissolutivo (come avveniva in passato e come ancora avviene nelle società personali), ma dal momento in cui viene iscritta nel registro delle imprese la dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento.

Gli effetti della causa di scioglimento vengono, quindi, espressamente «postergati», dall'art. 2484, comma 3, al momento in cui l'atto societario che accerta la causa stessa venga fatto oggetto di pubblicazione presso il registro delle imprese, ai fini di certezza giuridica, con il corollario, evidenziato in dottrina, che mentre nei rapporti tra società ed amministratori – i quali sono tenuti, in forza dell'art. 2486, comma 1, ad una gestione di tipo liquidatorio (quindi, conservativa) sin dal momento del verificarsi oggettivo della causa di scioglimento - la causa di scioglimento ha effetto automaticamente, per il sol fatto oggettivo di essersi verificata; nei rapporti esterni, invece, la causa di scioglimento non può produrre effetti se non si sia dato corso all'ulteriore attività, rappresentata dalla pubblicazione dell'atto di accertamento dello scioglimento presso il registro delle imprese.

Pertanto, considerato che nei confronti del mondo esterno alla società non si producono gli effetti conseguenti allo scioglimento sino a quando non si proceda alla pubblicazione sul registro delle imprese dell'atto con cui si fa luogo all'accertamento del verificarsi dell'evento dissolutivo, ai fini della verifica degli effetti nei confronti dei soci receduti odierni attori dello scioglimento della società Linea s.r.l. non può che farsi riferimento alla data dell'iscrizione nel registro delle imprese, avvenuta in data 21.02.2018, della dichiarazione dell'amministratore del 2.09.2017.

Venendo quindi al secondo aspetto oggetto di indagine osserva il Tribunale che l'ultimo comma dell'art. 2473 c.c. dispone che il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La norma, come detto, si discosta dalla corrispondente disciplina della s.p.a., laddove non fissa alcun termine (previsto, invece, dall'art. 2437-*bis* c.c. in 90 giorni) per l'adozione della deliberazione di revoca o di scioglimento della società.

L'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza osserva, tuttavia, che la mancata previsione esplicita da parte del legislatore di un termine per la società per deliberare lo scioglimento

non consente di ritenere che la società possa rendere inefficace il recesso in qualsiasi momento (Tribunale Catania, sez. specializzata imprese, 25/03/2020, n.1138; Lodo arbitrale Milano, 10.3.2006). Si evidenzia, infatti, che, affermare che la società possa procedere senza limiti di tempo



a «sterilizzazione» gli effetti del recesso mediante la revoca della delibera che lo legittima, ovvero mediante l'adozione della deliberazione di scioglimento della società, prolungherebbe eccessivamente una situazione di incertezza.

Secondo un primo orientamento interpretativo, sostenuto sia in giurisprudenza che in dottrina, detta lacuna deve essere colmata mediante un'applicazione analogica della disciplina delle s.p.a..

Ritiene il Tribunale di dover condividere tale posizione interpretativa dovendosi ritenere che gli effetti del recesso possano essere pregiudicati dalla revoca della delibera e dall'adozione della deliberazione di scioglimento della società solo laddove tali delibere intervengano entro il termine di 90 giorni dalla dichiarazione di recesso proprio come avviene nell'ambito delle s.p.a. (nello stesso senso cfr. Trib. Chieti, 17 febbraio 2011 il quale, sulla base della considerazione del termine di 180 giorni entro il quale deve essere eseguito il rimborso della quota di partecipazione del socio, ha ritenuto che in nessun caso la società potrebbe comunque superare tale termine per rendere inefficace il recesso, essendosi a quel punto sicuramente e definitivamente consolidato il diritto del socio ad essere estromesso dalla società).

A parere del Collegio non appare, infatti, corretto far ricorso al diverso termine di 180 giorni previsto dall'art. 2473 c.c. per il rimborso del recedente in ragione della ontologica differenza che intercorre tra il termine per l'adempimento dell'obbligo di rimborso ed il termine in argomento che è finalizzato a precludere il rimborso stesso. L'individuazione del termine di 90 giorni appare, invero, un termine congruo idoneo a garantire al socio receduto una ragionevole previsione della definitività degli effetti della sua manifestazione di volontà con la conseguenza che l'effetto conseguente alla dichiarazione di recesso, decorsi 90 giorni, si è ormai stabilizzato così come si è stabilizzato il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione della quota. Tale ultima considerazione, peraltro, induce il tribunale a ritenere che applicare il termine di 90 previsto per le s.p.a. anche alle s.r.l. non contraddica il principio di diritto pronunciato dalla Cassazione con la pronuncia n. 28987 del 12/11/2018 nella quale la Suprema Corte si è pronunciata riguardo al diverso profilo afferente i termini e le modalità di esercizio del recesso spettante al socio dissenziente affermando che – con specifico riferimento a detta problematica – non è corretto applicare analogicamente alle s.r.l. la norma di cui all'art. 2437 *bis* c.c., proprio perché, come detto, il termine di 90 giorni, in tale fattispecie, appare congruo e ragionevole.

Stanti tali premesse, considerato che, con riferimento alla fattispecie per cui è causa, i sig.ri

Filomena, Flavia ed Pasqualino hanno esercitato il proprio diritto di recesso dalla società, in data 13.03.2017, mediante lettera raccomandata regolarmente inoltrata alla



società, ai sensi dell'art. 2473, comma 2, c.p.c., e che la dichiarazione dell'amministratore del 2.09.2017 di accertamento della causa di scioglimento della società è stata iscritta nel registro delle imprese in data 21.02.2018, deve affermarsi la piena efficacia del recesso in quanto lo scioglimento è avvenuto oltre il termine di 90 giorni (a bene vedere anche oltre il termine di 180 giorni previsto per il rimborso della quota) dalla ricezione della raccomandata da parte della società.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa attorea lo scioglimento non ha quindi avuto alcun effetto sull'efficacia del recesso.

### **Efficacia della dichiarazione di recesso e perdita della qualità di socio**

Per verificare lo *status* dei soci receduti – i quali hanno eccipito il proprio diritto, anche dopo aver esercitato il recesso, a partecipare alle assemblee - a seguito della dichiarazione di recesso con preavviso ex art. 2473, comma 2, c.c., diviene, quindi, centrale l'individuazione del momento in cui il recesso del socio da una società a responsabilità limitata, disciplinato dall'art. 2473 c.c., deve considerarsi efficace.

La questione – sulla quale il legislatore non prende espressamente posizione - è controversa nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattasi, peraltro, di questione giuridica dagli importanti risvolti pratici in quanto individuare il momento di efficacia della dichiarazione di recesso fornisce all'interprete gli elementi per stabilire fin quando il socio mantiene tale *status* e può esercitare i connessi diritti sociali e consente altresì di qualificare la condizione del socio recedente nel lasso di tempo che va dal momento in cui ha esercitato il diritto al suo effettivo soddisfacimento in termini di liquidazione della quota.

Il diritto di recesso è espressione di un diritto potestativo di determinare una modificazione unilaterale del rapporto contrattuale societario.

Secondo la giurisprudenza l'esercizio del diritto di recesso è atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono nella sfera giuridica della società sin dal momento in cui questa riceve la relativa dichiarazione art. 1334 c.c. (Cass. civ., n. 5584/2004 “il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi ed a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria”; nella giurisprudenza di merito, *ex multis*, Trib. Napoli 14/01/2011; Tribunale Palermo Sez. spec. Impresa, 07/02/2022, n.543).

Un primo orientamento giurisprudenziale tradizionale ritiene che, trattandosi di atto unilaterale recettizio, dall'esercizio del diritto di recesso derivi inevitabilmente che, sin dal momento in cui la relativa dichiarazione giunge a conoscenza della società, il socio perde lo *status* di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, trasformandosi la sua posizione nei



confronti della società in quella di un creditore. Si registrano, poi, ulteriori articolate impostazioni interpretative che riconoscono la legittimazione del socio che abbia comunicato il recesso all'esercizio dei diritti sociali nelle more del procedimento di liquidazione.

Nella specie, taluni in dottrina ritengono che il socio rimanga titolare di tutti i diritti e soggetto a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto sociale fino alla effettiva liquidazione della partecipazione, mentre altri ritengono che lo *status* di socio permanga sino all'inutile spirare del termine di 90 giorni per la revoca della deliberazione che ha dato luogo al recesso, in quanto momento nel quale il recesso medesimo diviene definitivo; ovvero, secondo altra impostazione, sino al termine di 180 giorni previsto dagli artt. 2437 quater e 2473, oppure, in mancanza di utili o riserve, da quando diviene eseguibile la delibera di riduzione del capitale. Si è ritenuto anche che l'efficacia del recesso debba essere distinta a seconda dell'evento che ha dato causa allo stesso di modo che, se si tratta di una delibera assembleare o di un fatto istantaneo, il recedente non può esercitare i diritti sociali fin dal momento della dichiarazione, salvo solo il diritto di impugnare la delibera che ha dato causa al recesso); se si tratta di un fatto a formazione progressiva, il recedente è legittimato all'esercizio dei diritti sociali.

Così brevemente ricostruito lo stato del dibattito sul tema, ritiene il Tribunale di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale tradizionale, confortato da autorevole dottrina, secondo il quale il recesso, in applicazione dell'art. 1373 c.c., deve ritenersi valido ed efficace al momento della recezione, da parte della società, della relativa comunicazione, con la conseguente immediata perdita della qualità di socio e dunque anche della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. Nel momento in cui la società ha ricevuto la dichiarazione di recesso del socio muta, invero, la posizione del socio receduto, il quale diventa titolare del diritto potestativo, previsto dall'art. 2437 ter c.c., alla liquidazione delle azioni per le quali ha esercitato il recesso (Trib. Roma sez. specializzata imprese, 17/01/2017; Trib. Catanzaro, 26/02/2014; Trib. Bologna, sez. specializzata imprese, 9/11/2013; Trib. Roma, Sez. Specializzata Imprese, 11 giugno 2012; Trib. Trapani 21.3.2007; Trib. Roma 11.5.2005; Trib. Arezzo 16.11.2004). Il principio sopra espresso trova conferma anche nella giurisprudenza della Suprema Corte la quale, pronunciandosi in materia di società di persone, ha affermato che il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo "status socii" nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota (Cass. n. 5836/2013).



Stanti tali premesse, osserva, tuttavia, il Tribunale che tali considerazioni – poste a fondamento della difesa della società convenuta la quale ha eccepito il difetto della legittimazione ad impugnare in capo agli attori - non possono applicarsi al caso di specie avendo gli attori esercitato il proprio diritto di recesso ad *nutum*, con preavviso di 180 giorni, ai sensi del disposto dell'art. 2473, comma 2, c.c..

Detta norma dispone che, nell'ipotesi di società contratta a tempo indeterminato, compete a ciascun socio il diritto di recedere dalla società in ogni momento, concedendo un preavviso di almeno 180 giorni, termine che lo statuto può prolungare fino ad un anno.

A differenza degli altri casi di recesso previsti dalla legge, in tale ipotesi, non sussiste alcuna decisione rispetto alla quale il socio reagisce uscendo dalla società, al fine di indurre la maggioranza ad un ripensamento delle proprie posizioni. Con il recesso ad *nutum*, piuttosto, il legislatore intende concedere a ciascuno dei soci della società contratta a tempo indeterminato il diritto di sciogliersi unilateralmente da un rapporto *sine die*, diritto da esercitarsi a seguito di una valutazione personale e discrezionale in merito all'opportunità di prosecuzione del rapporto medesimo, il tutto in ossequio ai principi generali dell'ordinamento, che vede con sfavore vincoli contrattuali perpetui.

Nel ponderare l'esigenza di garantire al socio una via d'uscita dalla società contratta a tempo indeterminato con la diversa esigenza di garantire l'integrità patrimoniale della stessa, il legislatore impone al socio uscente di concedere alla società un congruo termine di preavviso, non inferiore a 180 giorni e non superiore ad un anno. Tale disposizione permette di scongiurare i potenziali pregiudizi di carattere patrimoniale che la società potrebbe subire per effetto di un recesso improvviso del socio. Il preavviso rappresenta, dunque, uno strumento di riduzione dell'intensità delle conseguenze negative discendenti dall'esercizio del diritto di recesso per disinvestire dalla società costituita a tempo indeterminato

Ebbene, ritiene il Collegio che, in caso di recesso *ad nutum* con preavviso, gli effetti del recesso debbano necessariamente coincidere con la scadenza del termine del preavviso non potendosi applicare a tale fattispecie il diverso e condivisibile principio sopra richiamato per il quale il recesso, in tutte le altre ipotesi, ha efficacia immediata con la sola dichiarazione inoltrata alla società con la quale il socio manifesta la propria volontà di recedere dalla società.

Invero, come opportunamente affermato dalla giurisprudenza di merito, “*il termine di preavviso imposto dalla legge determina uno slittamento in avanti degli effetti del recesso, i quali non si produrranno fino allo spirare dello stesso, in guisa che la società abbia il tempo necessario per poter reperire le risorse utili a liquidare la quota del socio uscente.*”; pertanto, “*in pendenza del termine di preavviso, non essendosi ancora prodotti gli effetti del recesso, il socio che ha*



*manifestato la volontà di uscire dalla società non cessa di correre il rischio d'impresa dal momento in cui ha esercitato il diritto, ma partecipa pienamente alla vita sociale e a tutte le sue conseguenze fino al momento in cui la sua dichiarazione produce gli effetti desiderati, quindi dal momento della completa decorrenza del preavviso. Soltanto da tale momento e non dal momento della dichiarazione, cui fa riferimento l'articolo 2473 co. 4 del codice civile, prenderà avvio l'ulteriore termine di 180 giorni per dare piena esecuzione al rimborso delle partecipazioni. Tale soluzione interpretativa si impone in ragione delle conseguenze che discenderebbero dall'applicazione letterale della norma citata. Da un lato, infatti, considerare il termine di preavviso coincidente con il termine di 180 giorni, previsto per eseguire il rimborso della quota del socio uscente, vanificherebbe la funzione che il legislatore ha inteso attribuire al preavviso stesso, ponendo nel nulla la distinzione tra la fattispecie de quo e le diverse ipotesi di recesso previste dalla legge. Occorre considerare, infatti, che, laddove si ritenessero coincidenti i due termini sopra indicati, la posizione in cui verrebbe a trovarsi la società a fronte di un recesso ad nutum sarebbe, di fatto, sovrapponibile a quella in cui la stessa verrebbe a trovarsi a fronte di una qualsiasi altra ipotesi di recesso, con inevitabile frustrazione delle esigenze sottese alla disciplina in esame.” (Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, ord., 18 marzo 2019 il quale ha, poi, affermato che la determinazione del valore della partecipazione dovrà essere effettuata con riferimento alla scadenza del termine di preavviso, al momento, quindi, in cui il recedente perderà la qualità di socio per assumere quella di creditore della società. Anche in questo caso, il riferimento alla dichiarazione del recesso, contenuto nell'articolo 2473 co. 3 del codice civile, deve essere interpretato alla luce della peculiarità della fattispecie in esame, non potendosi ritenere che il socio veda liquidarsi la propria quota di partecipazione ad un valore che non tenga conto, sia in positivo che in negativo, dell'attività sociale svolta in pendenza del termine di preavviso).*

Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, affermarsi che il recesso esercitato dai soci con la raccomandata del 13.03.2017 – ricevuta dalla società in data 15.03.20217 - ha acquisito efficacia solo allo scadere del termine di preavviso dei 180 giorni (decorrente dal momento del ricevimento della raccomandata da parte della società) ovvero in data 11.09.2017, con il corollario che, sino a tale data, i soci odierni attori conservavano la qualità di soci ed il conseguente diritto di partecipare alle assemblee della Linea s.r.l..

Deve, conseguentemente affermarsi in capo agli attori la legittimazione a partecipare alla delibera assembleare del 29.06.2017 di approvazione del bilancio ed alla delibera del 1.09.2017 con la quale l'assemblea ha deciso di non procedere alla ricostituzione del capitale sociale eroso per



perdite; trattandosi di delibere relative ad assemblee che si sono tenute nell'arco dei successivi 180 giorni dall'inoltro da parte dei soci della dichiarazione di recesso.

Non sussisteva, di converso, in capo ai soci, a parere del Tribunale, il diritto a partecipare all'assemblea del 14.07.2018 che ha provveduto alla nomina del liquidatore in quanto la relativa assemblea si è tenuta in un momento in cui il recesso aveva ormai acquisito efficacia e gli attori avevano perso la propria qualità di soci.

La corretta impostazione della decisione, invero, avendo gli attori prospettato la nullità delle delibere impugnate per mancata convocazione, a ben vedere, non concerne, la legittimazione ad impugnare in capo ai soci receduti – come, invece, eccetto dalla società convenuta - ma, piuttosto, la sussistenza o meno in capo al socio receduto del diritto a partecipare alle assemblee per le quali non è stato convocato. Discorso a parte andrà, poi, svolto con riguardo alle contestazioni attoree afferenti l'impugnazione dell'atto con il quale l'amministratore ha accertato la sussistenza di una causa di scioglimento obbligatorio della società.

#### **L'invalidità delle delibere assembleari del 29.06.2017 e del 1.09.2017 per mancata convocazione**

Come noto l'art. 2479 *ter* c.c. disciplina il regime della invalidità delle decisioni dei soci di s.r.l., facendo rientrare in tale categoria generale tanto le ipotesi della nullità (terzo comma) che quella delle annullabilità di esse (primo e secondo comma). Più in particolare le distinzioni tra categorie di vizi operate dall'art. 2479 *ter* c.c. riguardano i termini per le impugnazioni e la legittimazione ad agire, mentre per il resto la disciplina appare unitaria.

Secondo la prima parte del primo comma dell'art. 2479 *ter* c.c., le decisioni dei soci che non sono prese in conformità alla legge o all'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. È opinione comune che la riportata norma delinea l'area dei vizi che vengono ordinariamente ricondotte nel perimetro della fattispecie della annullabilità delle deliberazioni assembleari.

Il terzo comma dall'art. 2479 *ter* c.c. riguarda, invece, vizi che, normalmente, vengono fatti ricadere nell'ambito della nullità. È, quindi, previsto che le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma, mentre le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni. Ed in questo caso la legittimazione ad impugnare spetta a chiunque vi abbia interesse.



Secondo la Suprema Corte, l'ipotesi di omessa convocazione del socio rientra nell'ipotesi dell'art. 2479 *ter*, comma 3, c.c., in quanto *“in tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 *ter*, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese “in assenza assoluta di informazioni” non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo”* (Cass civ. Sez. 1, Ordinanza n. 22987 del 16/09/2019; nella giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale Bologna, Sez. Spec. Imprese, Sentenza n. 727/2021; Tribunale Bologna Sez. spec. Impresa, 20/05/2022, n.1343; Tribunale Milano 30 marzo 2017; Tribunale Milano 19 dicembre 2016; Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese 17/10/2016; Tribunale Milano 13 dicembre 2012; Tribunale Napoli 6 febbraio 2009; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 21/05/2022, n.4487: *“La mancata convocazione del socio di una s.r.l. per l'assemblea è qualificabile come vizio di nullità della deliberazione e, pertanto, la comprovata ignoranza da parte del socio della convocazione, determina la nullità della deliberazione adottata”*).

Invero, posto che la *ratio* dell'art. 2479-*ter*, comma 3, c.c. va rintracciata nella esigenza di tutelare il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali deve ritenersi che rientri in tale fattispecie l'ipotesi, dedotta dagli attori a fondamento della domanda, in cui la convocazione sia del tutto mancante.

Posto che, ai sensi del richiamato art. 2489 *ter* c.c., le delibere *“prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse”* ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, ricorre l'interesse ad impugnare in capo agli attori atteso che, con le delibere assembleari oggetto di impugnativa, la società ha dapprima approvato il bilancio e poi ha deciso di non procedere alla ricostituzione del capitale sociale eroso per perdite accertando l'insussistenza dei presupposti per liquidare le quote dei soci receduti.

Invero, ciò che rileva in ordine alla verifica dell'interesse qualificato dell'attore, la cui sussistenza condiziona l'esame nel merito dell'impugnativa, è la positiva e precisa allegazione da parte sua di una illegittima compressione dei propri diritti di socio, provocata da una delibera assunta in assoluto difetto di informazione.

Ciò posto, nel merito, ritiene il Collegio che sia fondata l'impugnazione proposta dagli attori avverso le delibere assembleari del 29.06.2017 e del 1.09.2017 e che debba, invece, essere respinta l'impugnazione proposta avverso la delibera assembleare del 14.07.2018 di nomina dei liquidatori.

Come già sopra evidenziato, infatti, avendo gli odierni attori esercitato il proprio diritto *ex lege* di recesso *ad nutum* con preavviso deve affermarsi che, durante i 180 giorni decorrenti dalla



comunicazione di recesso inoltrata alla società, i soci conservavano i propri diritti amministrativi compreso quello di partecipazione e voto nelle assemblee.

Pertanto, essendo incontestato fra le parti che i soci receduti non furono convocati alle assemblee del 29.06.2017 e del 1.09.2017, deve dichiararsi l'invalidità ex art. 2473 *ter* c.p.c. delle relative delibere poichè assunte in "assenza assoluta di informazione" degli odierni attori, con conseguente ordine di cancellazione dell'iscrizione delle delibere dichiarate nulle nel Registro Imprese.

Deve essere, invece, respinta l'impugnazione della delibera assembleare del 14.07.2018 di nomina dei liquidatori poichè assunta in un momento nel quale gli attori non erano più soci essendo decorso il termine di preavviso dei 180 giorni.

Deve, altresì, essere integralmente respinta la – generica e confusa – impugnazione proposta dalla difesa attorea avverso l'atto (erroneamente ritenuto dagli attori una delibera assembleare) del 2.9.2017 - iscritto, successivamente, nel registro delle imprese in data 21.02.2018 - con il quale l'amministratore unico ha accertato il verificarsi della causa di scioglimento obbligatorio della Linea s.r.l..

La difesa attorea, infatti, ha eccepito la nullità "*della delibera di scioglimento*" per "*per omessa convocazione dei soci*", e "*poiché la stessa è stata assunta contra legem asserendo l'assenza di riserve utili, ma dal bilancio per il 2016 (depositato) risultano "altre riserve" per euro 636.607,00 (anche se non sono specificate come dovrebbero le fattispecie di composizione di dette altre riserve) le quali dovevano essere utilizzate prima del capitale sociale per coprire eventuali perdite*", senza considerare che si tratta di atto - diverso dalla delibera assembleare come invece ritenuto da parte attrice – dell'amministratore che ha accertato una causa di scioglimento della società.

Infine, non può che essere respinta la generica domanda attorea volta ad invalidare "*ogni altro atto presupposto e successivo*" alle delibere in questa sede impugnate atteso che – a prescindere dall'assoluta genericità della contestazione attorea sul punto -, come affermato dalla Suprema Corte, l'invalidità di una delibera non incide sulla validità delle successive delibere adottate dalla società, a meno che la prima delibera non sia stata sospesa ai sensi dell'art. 2378 c.c. (il che pacificamente non è avvenuto nel caso di specie).

Si osserva, infatti, in conformità alla giurisprudenza di Cassazione, che "è vero che l'annullamento di un negozio ha in linea di principio effetto retroattivo; tuttavia la retroattività è pur sempre disciplinata dalla legge ed opera nei soli limiti da essa previsti. Viene qui in esame il tema della legittimità degli atti posti in essere in esecuzione di delibera assembleare annullabile, cui



attiene, appunto, l'istituto della sospensione ai sensi dell'art. 2378 c.c. Come la "sospensione dell'esecuzione della deliberazione" disposta dal giudice, rende illegittimi gli atti di esecuzione che vengano ciò nonostante posti in essere, così la mancanza di un provvedimento di sospensione comporta la legittimità degli atti esecutivi, ancorché relativi a una delibera annullabile. E tale legittimità resiste al sopravvenire dell'annullamento: in caso contrario l'istituto della sospensione non avrebbe alcun senso, visto che gli effetti giuridici sarebbero i medesimi sia che l'impugnante abbia ottenuto la sospensione della delibera, sia che non l'abbia ottenuta. Di effetto "a catena" sulla legittimità delle delibere in sequenza non può dunque parlarsi. Ciò, del resto, è del tutto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali, la gestione delle quali rischierebbe di essere paralizzata dal propagarsi degli effetti della illegittimità delle delibere assembleari oltre un certo segno" (Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 4946 del 27/02/2013).

In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attorea, devono essere dichiarate nulle ex art. 2479 *ter*, comma 3, c.c. le delibere assembleari del 29.06.2017 e del 1.09.2017 della Linea s.r.l. mentre tutte le altre domande proposte devono essere respinte.

In ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura per la metà. La società convenuta è condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore degli attori per la restante metà, spese che vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificate, aumentato nella misura del 60 per cento, in ragione dell'assistenza di tre soggetti aventi la stessa posizione processuale (art. 4, comma 2), e, successivamente, diminuito nella misura del 30 per cento, stante l'assenza dell'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto relative alla posizione processuale dei vari soggetti (art. 4, comma 4).

**p.q.m.**

il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente le domande attoree e, per l'effetto, dichiara la nullità ex art. 2479 *ter*, comma 3, c.c. delle delibere assembleari del 29.06.2017 e del 1.09.2017 della Linea s.r.l.;
- dispone la compensazione per la metà tra le parti delle spese di lite del giudizio e condanna la Linea s.r.l. in liquidazione alla refusione delle spese di lite per la



restante metà in favore Pasqualino, Filomena e Flavia che liquida per detta parte in complessivi € 1.429,12, per compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, c.p.a., come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19.05.2023.

*Il Giudice estensore*

*Dott.ssa Francesca Rinaldi*

*Il Presidente*

*Dott.ssa Maria Concetta Belcastro*

